



Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.Tomasi di Lampedusa"

Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania
095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail:ctic828005@istruzione.it

Sito: noidellalampedusa.edu.it



Circolare n. 16

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
ED ATA
AI DSGA
AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE
A TUTTI I SOGGETTI ESTERNI
CHE ACCEDONO AGLI EDIFICI SCOLASTICI
A TUTTA L'UTENZA SCOLASTICA
Al sito web della scuola
(home- circolari- registro elettronico)

Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale- Accesso dell'utenza agli edifici scolastici ed agli uffici amministrativi – Accesso degli alunni

Per l'opportuna conoscenza, a tutti i soggetti in indirizzo, che a vario titolo necessitano di accedere a tutti gli edifici scolastici ed agli Uffici Amministrativi della scuola, si trasmette lo stralcio del D.L. **DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122**, che all'art. 1 recita testualmente:

Art. 1.

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9 -ter .1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 - ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9 -ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui

all'articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Per quanto sopra, a partire dal giorno 10 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Per quanto riguarda i soli alunni dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), l'accesso agli edifici scolastici, il primo giorno di scuola, sarà consentito soltanto in presenza di esibizione del modulo di autocertificazione firmato dai genitori (per i minori) reso disponibile nel link modulistica del sito della scuola e all'ingresso di ciascun plesso scolastico

LE PRESENTI DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE DAL GIORNO 10 SETTEMBRE 2021 (data di pubblicazione del D.L. 122 sulla G.U.)

Si allegano alla presente il D.L. sopra citato e le informative privacy all'attenzione del personale scolastico e di tutta l'utenza esterna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93